



TRIBUNALE DI FERRARA

Sezione civile - Ufficio delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

visto l'art. 1, co. 1 e 2, del d.l. 8 marzo 2020, n. 11, con il quale è stato disposto dal 9 marzo 2020 il rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari ed è stato previsto che a decorrere dal 9 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti stessi e che se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, fatte salve le eccezioni indicate dall'art. 2, co. 2, lett. g), del medesimo d.l.;

considerato che il 13 marzo ed il 20 marzo 2020 sono fissati esperimenti di vendita relativi a procedure esecutive immobiliari;

ritenuto che tali esperimenti di vendita rientrino nelle previsioni del menzionato art. 1, co. 1 e 2, e non fra le eccezioni stabilite dall'art. 2, co. 2, lett. g), del d.l. n. 11 del 2020 e che quindi ne vada disposto il rinvio a data successiva al 22 marzo 2020, tenendo conto, quanto alle date dei rinvii, degli esperimenti di vendita già precedentemente fissati,

P. Q. M.

a) dispone il differimento degli esperimenti di vendita fissati per il 13 marzo 2020 al 10 luglio 2020, stesse ore, ed il differimento degli esperimenti di vendita fissati per il 20 marzo 2020 al 17 luglio 2020, stesse ore;

C

- b) evidenza ai professionisti e ai gestori delle vendite che i termini previsti nell'ambito delle procedure di vendita sono sospesi dal 9 marzo al 22 marzo 2020 e che essi riprenderanno il loro corso dopo il periodo di sospensione legale;
- c) dispone che le eventuali offerte pervenute fino alla data dell'8 marzo 2020 conservino efficacia in relazione al prossimo esperimento di vendita;
- d) dispone che i professionisti delegati, avvalendosi se del caso del gestore della vendita e della Edicom Finance s.r.l., curino la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza che ha disposto la vendita, sul sito del gestore e sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- e) dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento ai professionisti delegati, i quali, a loro volta, ne daranno comunicazione alle parti a mezzo p.e.c. nonchè agli eventuali offerenti e provvederanno a depositare nel fascicolo telematico una nota di avvenuta comunicazione, con copia del presente provvedimento e con la prova dell'avvenuta comunicazione.

Ferrara, 9 marzo 2020.

Il Giudice dell'esecuzione
(Dott. Stefano Giusberti)

